



**BANDO FIERE ESTERO 2014**  
**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CHE PARTECIPANO A FIERE ALL'ESTERO**

**Articolo 1 - Scopo dell'iniziativa**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, al fine di migliorare i processi di conoscenza dei mercati italiani ed internazionali e al fine di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese, prevede la concessione di contributi volti ad incentivare la partecipazione a fiere e all'estero da parte delle PMI della Provincia di Perugia.
2. Per le finalità di cui al presente regolamento viene stanziata la somma complessiva di € 300.000,00 di cui **€ 171.500,00** destinati al periodo compreso fra il 01/11/2013 e il 30/06/2014 e **€ 128.500,00** destinati al semestre compreso fra 01/07/2014 e il 31/12/2014. Le somme che dovessero risultare inutilizzate in un uno dei due periodi, saranno impiegate per la liquidazione dei contributi relativi all'altro.
3. Per l'individuazione del periodi di competenza viene considerata la data di conclusione della manifestazione fieristica per la quale si richiede il contributo.
4. Qualora, alla scadenza del presente bando, residui una parte delle risorse stanziate, queste saranno fatte confluire nelle risorse necessarie per la liquidazione del Bando Fiere in Italia qualora queste non siano state sufficienti per la liquidazione di tutte le istanze inevase.

**Articolo 2 - Soggetti beneficiari**

1. Sono finanziabili le imprese che abbiano i seguenti requisiti soggettivi:
  - siano classificate come piccole e micro imprese in base alla Circolare del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, che include in tale categoria le imprese che possiedano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
  - occupano meno di 50 persone;
  - hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
  - siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di impresa autonoma (il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per una misura del 25% o superiore da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con caratteristiche non conformi alla definizione di piccola e media impresa).
2. Tali requisiti sono riferiti all'ultimo bilancio approvato, ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio. Le imprese che in base alla Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2007, rientrino nella **Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca** divisione Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (codice Ateco 1) e divisione Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (Ateco 2) e nella **Sezione C – Attività manifatturiera** divisione Industrie alimentari (cod. ATECO 10) e divisione Industria delle bevande (cod. ATECO 11) potranno accedere al contributo solo se producono prodotti



certificati (DOC, DOGC, IGP, DOP) o prodotti di qualità come definiti nell'“Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, allegato agli atti del presente regolamento.

3. Le imprese che in base alla Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2007, rientrano nella **Sezione G commercio all'ingrosso e al dettaglio** potranno accedere ai contributi di cui al presente Bando nel caso in cui partecipino alle fiere con prodotti con proprio marchio di distribuzione o comunque con prodotti realizzati da aziende della provincia di Perugia.

4. Le imprese sopraindicate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere attive al momento della presentazione della domanda;
- avere la sede legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

### **Articolo 3 - Iniziative finanziabili**

1. Le iniziative che potranno essere ammesse al contributo sono le fiere all'estero, che si svolgono all'interno dell'Unione Europea o in Paesi extraeuropei.

2. Il contributo della Camera di Commercio di Perugia potrà essere concesso per un massimo di tre manifestazioni. Per fruire del contributo ciascuna impresa dovrà acquisire un autonomo spazio espositivo.

3. Sono escluse dalla concessione del contributo le partecipazioni ad iniziative finanziate in tutto o in parte dall'Ente camerale, dal Centro Estero e da altri organismi del sistema camerale.

4. Sono finanziabili esclusivamente le partecipazioni a fiere che si svolgono nel periodo che va dall'1/11/2013 al 31/12/2014; a tal fine verrà presa in considerazione la data di conclusione della manifestazione fieristica.

### **Articolo 4 - Spese ammissibili**

1. Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, relative a manifestazioni di cui all'articolo 3 svolte nel periodo dall'1/11/2013 al 31/12/2014 e riguardanti:

- a) Affitto dell'area espositiva (noleggio spazio espositivo, quota iscrizione, assicurazione, allacciamenti elettrici e idrici);
- b) Attività promozionale (Iscrizione al catalogo ufficiale, cartoline invito, affitto sale per presentazione prodotti, inserzione su riviste specializzate per pubblicità partecipazione, materiale pubblicitario da utilizzare in fiera);
- c) noleggio delle attrezzature per l'allestimento dello stand;
- d) servizio di interpretariato
- e) trasporto dei prodotti esposti in fiera

2. La mancanza di spese rendicontate per la voce a) comporterà la decadenza dal diritto a ricevere il contributo.

3. Le imprese beneficiarie dovranno dimostrare di aver acquisito uno spazio espositivo autonomo. Qualora la fattura dell'acquisto dello spazio espositivo non fosse emessa dall'Ente



fiera o dall'ente organizzatore, l'impresa richiedente dovrà esibire documentazione attestante la propria presenza nell'elenco degli espositori

4. Sono ammesse al contributo anche le partecipazioni fieristiche realizzate dalle imprese in forma collettiva, attraverso il coordinamento di una struttura di servizio di carattere pubblico o privato. La partecipazione collettiva deve rispettare le seguenti condizioni:

- Utilizzo di uno stand comune oppure spazi espositivi adiacenti
- Programmazione e definizione delle attività di partecipazione condivisa dai partner

In tal caso, il requisito dello spazio espositivo autonomo sarà valutato in relazione alla acquisizione da parte dell'aggregazione delle imprese partecipanti e nella struttura espositiva utilizzata dovrà essere presente il logo della Camera di Commercio di Perugia

#### Articolo 5 - Entità del contributo

1. Il contributo camerale è calcolato in percentuale scalare sulle spese ammissibili di cui all'articolo 4 secondo il seguente schema:

##### **Manifestazioni in paesi appartenenti all'Unione Europea**

- 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 3.500,00** in caso di prima contribuzione;
- 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 3.000,00** in caso di seconda contribuzione,
- 30% delle spese sostenute fino ad un massimo **€ 2.500,00** in caso di terza contribuzione

##### **Manifestazioni in paesi non appartenenti all'Unione Europea**

- 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 4.500,00** in caso di prima contribuzione;
- 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di **€ 4.000,00** in caso di seconda contribuzione,
- 30% delle spese sostenute fino ad un massimo **€ 3.500,00** in caso di terza contribuzione

2. Per le partecipazioni fieristiche nei mercati target di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, il contributo camerale sarà elevato del 25% rispetto a quello spettante.

#### Articolo 6 - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte secondo lo schema allegato, in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Perugia con le seguenti modalità:

- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it) esclusivamente tramite un indirizzo di posta certificata (in tal caso dovrà essere inviata la copia integrale scansionata della domanda originale in formato PDF debitamente sottoscritta con gli allegati richiesti e la marca da bollo applicata; la copia cartacea della domanda sarà conservata presso l'impresa);
- consegna a mano presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia – Via Cacciatori delle Alpi n.42 – 06121 PERUGIA

2. La domanda dovrà essere presentata, fino al giorno precedente l'inizio della manifestazione, pena l'inammissibilità al contributo.



3. La richiesta di contributo potrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa oppure con firma autografa accompagnata dall'allegazione della fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
4. La domanda di ammissione ai contributi del bando deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a. generalità, natura giuridica, sede, numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Perugia, numero di codice fiscale / partita IVA, dell'impresa;
  - b. la esatta denominazione della fiera alla quale intende partecipare e l'importo del contributo richiesto.
  - c. la specifica dei costi da sostenere espressi in euro;
  - d. la dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nel triennio antecedente;
  - e. la dichiarazione attestante il numero degli occupati, il fatturato complessivo dell'ultima annualità di bilancio e il fatturato riferito agli scambi con operatori stranieri
5. Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.
- 6. In deroga al secondo comma del presente articolo, le domande relative alle manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1° novembre 2013 al 30 marzo 2014 potranno essere presentate anche successivamente all'inizio della fiera e comunque non oltre il 10/04/2014.**
7. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

#### **Articolo 7 - Priorità per assegnazione del contributo**

1. L'istruttoria della domanda di contributo sarà effettuata dal responsabile del procedimento che provvederà a stilare l'elenco delle domande validamente ricevute e in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando di partecipazione per ciascun semestre di riferimento di cui all'art.1.
2. Il contributo così determinato sarà prioritariamente assegnato alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la prima manifestazione delle tre consentite dall'articolo 3.2 del presente regolamento, nell'arco dell'intera annualità di riferimento; qualora, effettuata tale assegnazione, risulti un avanzo di fondi, si procederà all'assegnazione del contributo alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la seconda manifestazione delle tre consentite dall'articolo 3.2; e così via, per le imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la terza manifestazione delle tre consentite dall'articolo 3.2 fino ad esaurimento dei fondi disponibili per il quadrimestre di competenza dello stanziamento.
3. In caso di parità nell'ultima posizione di priorità, in presenza di fondo non sufficientemente capiente, si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili fra tutti coloro che occupano tale ultima posizione.
4. Una volta stilata la graduatoria finale del semestre, l'Ufficio provvederà a dare



comunicazione alle imprese interessate dell'avvenuta ammissione e del contributo massimo concedibile calcolato in base alle spese indicate nel preventivo.

### **Articolo 8 - Liquidazione del contributo**

1. Le imprese ammesse ad usufruire dei contributi devono far pervenire alla Camera di Commercio di Perugia, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, apposita richiesta di liquidazione redatta secondo il modello inviato dalla Camera di Commercio e contenente:

- a) la specifica dei costi sostenuti;
- b) la descrizione delle modalità di partecipazione e degli effetti determinati in termini di sviluppo dell'attività commerciale;
- c) indicazione delle modalità per il versamento del contributo camerale.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- fatture di spesa quietanzate in copia conforme all'originale. Per quietanza si intende o una dichiarazione liberatoria del fornitore, o l'apposizione del timbro e della firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento
- dichiarazione relativa all'ammontare degli altri contributi ricevuti per la stessa manifestazione
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, attestante la posizione regolare dell'impresa relativamente agli obblighi de minimis;
- fotocopia di un documento di identità del firmatario.

3. Il mancato invio della documentazione necessaria fini della rendicontazione entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo comporterà la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

### **Articolo 9 - Aiuti di Stato**

1. I contributi concessi sulla base del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

2. I contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

3. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.

4. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà



possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

4. Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

6. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti «de minimis» ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

7. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

#### **Articolo 10 - Controlli a campione**

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

#### **Articolo 11 - Normativa generale**

1. Gli incentivi erogati in base al presente regolamento sono sottoposti ai limiti fissati dall'art. 4, comma 6, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (Spending review) il quale dispone che, salvo alcuni soggetti espressamente indicati, «gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 c.c., che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche».

2. Al fine di verificare l'insussistenza di tale condizione le imprese beneficiarie degli incentivi sono tenute a compilare il modello di autocertificazione predisposto dagli uffici nel quale il legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso di esecuzione contratti di fornitura di beni e servizi con la Camera di Commercio di Perugia.

3. Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale, approvato con delibera consiliare n.2 del 14.02.2011 e modificato con



delibera consiliare n.15 del 22.07.2011, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

### **Articolo 12- Norme per la tutela della privacy**

La presentazione della domanda comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

### **Elenco mercati Target per Stato di svolgimento delle manifestazioni con indicazione settori**

| <b>Mercato</b>                    | <b>Settore di riferimento</b>          | <b>Codici Ateco ammessi</b>  |
|-----------------------------------|--|--|
| Spagna<br>Gran Bretagna<br>Belgio | Turismo                                | Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni<br>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<br>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .  |
| Francia                           | Agroalimentare<br>Meccanica<br>Turismo | Cod. ATECO 10 Industrie alimentari<br>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande<br>Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca<br>Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi<br>Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto<br>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni<br>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<br>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator . |
| Germania                          | Meccanica<br>Turismo                   | Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca<br>Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi<br>Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto<br>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni<br>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<br>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Svezia, Norvegia,<br/>Danimarca, Paesi Bassi,<br/>Polonia, Repubblica Ceca,<br/>Slovacchia, Ungheria,<br/>Bulgaria</i> | <i>Agroalimentare<br/>Turismo<br/>Tessile</i>   | <i>Cod. ATECO 10 Industrie alimentari<br/>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande<br/>Cod. ATECO 13 Industrie tessili<br/>Cod. ATECO 14 Confezione di articoli di<br/>abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia<br/>Cod. ATECO 15 Fabbricazione di articoli in pelle e<br/>simili<br/>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br/>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture<br/>per brevi soggiorni<br/>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate<br/>per camper e roulotte<br/>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br/>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei<br/>tour operator .</i>  |
| <i>Russia</i>   | <i>Agroalimentare<br/>Arredo<br/>Complementi d'arredo<br/>Meccanica<br/>Termodinamica</i> | <i>Cod. ATECO 10 Industrie alimentari<br/>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande<br/>Cod. ATECO 13 Industrie tessili<br/>Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in<br/>legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di<br/>articoli in paglia e materiali da intreccio<br/>Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della<br/>lavorazione di minerali non metalliferi<br/>Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo,<br/>esclusi macchinari e attrezzature<br/>Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili<br/><br/>Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed<br/>apparecchiature nca<br/>Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi<br/>e semirimorchi<br/>Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto<br/>Cod. ATECO 43 Lavori di costruzione specializzati</i> |
| <i>Ucraina</i>  | <i>Meccanica<br/>Termodinamica</i>  | <i>Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed<br/>apparecchiature nca<br/>Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi<br/>e semirimorchi<br/>Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di<br/>trasporto<br/><br/>Cod. ATECO 43 Lavori di costruzione specializzati<br/><br/>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br/>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture<br/>per brevi soggiorni<br/>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate<br/>per camper e roulotte<br/>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br/>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei<br/>tour operator .</i>   |
| <i>Canada</i>   | <i>Turismo</i>  | <i>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili<br/>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture<br/>per brevi soggiorni<br/>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate<br/>per camper e roulotte<br/>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi<br/>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei<br/>tour operator .</i>  |
| <i>Stati Uniti</i>  | <i>Agroalimentare<br/>Arredo<br/>Complementi d'arredo<br/>Design<br/>Turismo</i>          | <i>Cod. ATECO 10 Industrie alimentari<br/>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande<br/>Cod. ATECO 13 Industrie tessili<br/>Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in<br/>legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di<br/>articoli in paglia e materiali da intreccio<br/>Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della<br/>lavorazione di minerali non metalliferi<br/>Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo,<br/>esclusi macchinari e attrezzature<br/>Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili<br/>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili</i>   |





|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p><i>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni</i><br/><i>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte</i><br/><i>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi</i><br/><i>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .</i><br/><i>Cod. ATECO 74.1 Attività di design specializzate</i></p>   |
| <p><i>Argentina</i><br/><i>Messico</i><br/><i>Cile</i><br/><i>Brasile</i></p> | <p><i>Agroalimentare</i><br/><i>Meccanica</i><br/><i>Turismo</i><br/><i>Tessile</i><br/><i>Artigianato artistico</i></p> | <p><i>Cod. ATECO 10 Industrie alimentari</i><br/><i>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande</i><br/><i>Cod. ATECO 13 Industrie tessili</i><br/><i>Cod. ATECO 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia</i><br/><i>Cod. ATECO 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili</i><br/><i>Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio</i><br/><i>Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi</i><br/><i>Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature</i><br/><i>Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca</i><br/><i>Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi</i><br/><i>Cod.ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto</i><br/><i>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili</i><br/><i>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni</i><br/><i>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte</i><br/><i>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi</i><br/><i>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .</i></p> |
| <p><i>Emirati Arabi</i></p>   | <p><i>Arredo</i><br/><i>Complementi d'arredo</i><br/><i>Design</i></p>   | <p><i>Cod. ATECO 13 Industrie tessili</i><br/><i>Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio</i><br/><i>Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi</i><br/><i>Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature</i><br/><i>Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili</i><br/><i>Cod. ATECO 74.1 Attività di design specializzate</i></p>  |
| <p><i>Singapore</i><br/><i>Cina</i></p>                                       | <p><i>Agroalimentare</i><br/><i>Turismo</i></p>  | <p><i>Cod. ATECO 10 Industrie alimentari</i><br/><i>Cod. ATECO 11 Industria delle bevande</i><br/><i>Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili</i><br/><i>Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni</i><br/><i>Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte</i><br/><i>Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi</i><br/><i>Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator</i></p>   |